



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

M.A.S.E. - Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali

va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C

COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per
il P.N.R.R

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 10863] Procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al "Progetto di un Parco eolico "Nulvi" costituito da 12 aerogeneratori della potenza nominale di 6.200 kW ciascuno, per una potenza complessiva del parco di 74,40 MW sito nel Comune di Nulvi (SS).
Proponente: Sardegna Nulvi 1 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori (Vs rif. 4775 del 12/02/2024) - RISCONTRO

Si riscontra l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 1492 del 13/02/2024 di questa Direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), relativa al progetto in argomento.

L'intervento ricade tra i Comuni di Nulvi, Sedini e Tergu (SS) e consiste nella realizzazione di un parco eolico che prevede l'installazione di n. 12 aerogeneratori e delle relative opere accessorie, quali il cavidotto interrato di connessione, la cabina collettore utente, viabilità di servizio da adeguare o da realizzare ex novo, opere di regimentazione delle acque meteoriche e dalle reti tecnologiche a servizio del Parco. L'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori verrà convogliata, attraverso un cavo interrato, alla Stazione di nuova realizzazione del Gestore Della Rete ubicata nel territorio comunale di Tergu mediante un collegamento in antenna. Il trasporto dei componenti per la realizzazione dell'impianto avverrà mediante strade pubbliche esistenti a carattere nazionale e provinciale partendo dal porto di Porto Torres, per poi percorrere le principali strade statali del territorio fino ad arrivare all'area di progetto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Dall'esame della documentazione trasmessa, al fine del parere di competenza della Direzione Generale ADIS sull'ammissibilità e/o coerenza dell'intervento con le Norme di Attuazione (NA) del PAI, si rappresenta quanto segue.

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Dall'inquadramento dell'intervento sulla pericolosità idraulica vigente si rilevano interferenze tra il cavidotto di collegamento e di viabilità nuova e da adeguare, con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI e relative fasce di prima salvaguardia ex art.30 ter comma 1 delle NA del PAI, disciplinate agli artt.27 e 27 bis delle predette Norme.

Come si evince dall'elaborato NL_PE_A001, le interferenze con il cavidotto, ben rappresentate nella tavola NL_PE_T002, saranno risolte in parte subalveo, garantendo rispetto al fondo alveo un franco di ricoprimento del cavidotto di almeno 1 metro, e in parte al di sopra della tubazione in cls per il deflusso delle acque posto alla base del rilevato, in corrispondenza degli attraversamenti fluviali lungo la strada provinciale.

Al tal proposito, in riferimento alla risoluzione dell'interferenza in modalità subalveo, nel rispetto dell'art.21 comma 2 lettera c) delle NA del PAI, non è dovuto alcun parere autorizzativo da parte dell'Autorità di Bacino. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Per i tratti di cavidotto interrato ricadenti in classe di pericolosità idraulica comunque perimetrata (art.30 ter, studio idrologico idraulico, etc), qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera g) o h) delle NA del PAI, dovrà essere prodotta la necessaria relazione asseverata. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di cui sopra.

Non è specificato invece, come si intende risolvere l'interferenza tra i cavidotti che si sviluppano lungo i tratti di nuova viabilità per l'accesso agli aerogeneratori AG_10 e AG_11 ed il reticolo idrografico ai fini PAI, per i quali non è specificata neanche la tipologia di manufatto idraulico di attraversamento. Qualora la risoluzione dell'attraversamento avvenga tramite tipologia tombino, nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica ex art. 24 delle Norme e, pertanto, non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino, salvo dare evidenza del rispetto dei relativi requisiti (es. valore della portata di progetto) di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Per i tratti di viabilità in progetto ricadenti nelle fasce ex art.30 ter comma 1 delle NA del PAI dovrà comunque essere prodotto il necessario studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.24 All.E delle NA del PAI nell'ambito del quale dovrà essere documentata anche la posa del cavidotto.

Nel medesimo elaborato NL_PE_A001 si specifica che in corrispondenza dei tratti di viabilità da adeguare saranno realizzate opere accessorie quali manufatti della tipologia tombini e che *"In corrispondenza degli allargamenti dove le strade interferiscono con manufatti per l'attraversamento idraulico si provvederà al prolungamento dei manufatti e dei tubolari esistenti per garantire la continuità al deflusso delle acque, tali opere di carattere temporaneo potranno essere facilmente rimosse al termine dei lavori"*. A tal proposito si segnala che le opere di ampliamento della piattaforma viaria di attraversamenti esistenti sono ammesse dalle NA del PAI nel rispetto dei contenuti dell'art.27 comma 3 lettera e bis) delle predette Norme.

Per l'immissione in un corpo idrico superficiale delle acque meteoriche del piazzale della cabina collettore, qualora ricompreso nel reticolo idrografico ai fini PAI, dovrà essere prodotta la relazione asseverata con i contenuti previsti per la fattispecie all'art.27 comma 3 lettera h) delle Norme.

PERICOLOSITA' DA FRANA

Dalla sovrapposizione dell'intervento sulla pericolosità da frana vigente, si rileva l'interferenza della strada in progetto che consente l'accesso all'aerogeneratore AG_06, e del cavidotto ivi posato, con un'area classificata a pericolosità media da frana (Hg2). Per entrambe le fattispecie dovrà essere prodotto il necessario studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art.25 All.F delle NA del PAI.

Si segnala infine che:

- dovrà essere effettuata la verifica delle interferenze con i vincoli PAI anche per gli interventi previsti per l'adeguamento della viabilità di avvicinamento all'impianto;
- le Relazioni asseverate, rese ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, devono essere firmate da un ingegnere esperto nel settore idraulico/geotecnico e da un geologo, ai sensi del comma 3 lett. a) degli art. 24 e 25 delle NA del PAI, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali, costituiscono un elaborato autonomo, devono essere allegate al progetto e non sono soggette ad approvazione;
- l'espressione di competenza sugli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, qualora necessari, sarà resa dalla scrivente Direzione Generale ADIS nell'ambito della successiva procedura



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

autorizzativa al presente procedimento di VIA. Tali studi dovranno essere corredati dalla dichiarazione di ammissibilità dell'intervento, e di non delocalizzabilità delle opere qualora le NA del PAI la prevedano, rilasciata dall'Ente territorialmente competente.

In relazione alla presenza di un sistema di trattamento delle acque meteoriche con scarico nelle acque superficiali dovrà specificatamente darsi evidenza del rispetto delle indicazioni di cui alla *Direttiva regionale - Disciplina degli scarichi* di cui alla deliberazione G.R. n. 69 / 25 del 10.12.2008

In conclusione, si rimane in attesa delle valutazioni di cui sopra per la formulazione del parere di competenza.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

(art.30 c.2 L.R.31/98)

Ing. Paolo Botti

Siglato da :

ALESSANDRO PISCHEDDA

GIUSEPPE CANE



Firmato digitalmente da
Paolo Botti
08/03/2024 12:52:29